

## CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 addì 30 del mese di maggio, presso la sala consiliare, alle ore 15,40, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Sabrina Nencioni, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Lorenzo Cappelletti, Marco Manzoli, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Francesco Casini, Silvia Tacconi, Laura Gerrini, Claudio Tonarelli.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 43

Oggetto: Approvazione aliquote e fissazione della detrazione per imposta municipale propria anno 2012.

Viene stabilito di esaminare congiuntamente i punti relativi al bilancio di previsione anno 2012 (nn. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordine del giorno) e votarli successivamente uno per uno.

La sintesi della discussione sulla presente proposta deliberativa è riportata nella deliberazione relativa al bilancio di previsione 2012 (n. 44 di pari data).

Il Consigliere Zanella, a nome del Gruppo P.D., presenta l'emendamento, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alla riduzione dell'I.M.U. per i soggetti ricoverati permanentemente in una R.S.A., a condizione che l'alloggio non venga affittato e che vi mantengano la residenza.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento di cui sopra, che dà il seguente esito:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 15

Astenuti " 3 (Consiglieri Briccolani, Poli e Mari del Gruppo P.d.L.).

L'emendamento è approvato.

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 dicembre 2011, n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO il D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 sia il D.L. n. 201 del 06.12.2011;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la normativa citata rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art.52;

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

CONSIDERATO che l'art. 13, commi 6,7,8 e 9 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote dell'imposta Municipale propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 30.06/2012 dall'art. 29, comma 16-quater, D.L. n. 216/2011, aggiunto dalla L. di conversione n. 14/2011;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1 per cento, ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,50 per cento;
- Abitazione principale del soggetto passivo, ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente al proprio nucleo familiare in cui è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/2001, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 e L. 95/2006, a condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A7, sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti del nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di eventuali pertinenze all'abitazione principale): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;
- Abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo che la utilizzano come abitazione principale, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
- Immobili a tenuti disposizione, aliquota nella misura dell'1,06 per cento;
- Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133 (D/10), aliquota nella misura dello 0,20 per cento;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito e successivamente modificato;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo

3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

RITENUTO, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate;

RILEVATO che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

ATTESO altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

PRECISATO che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

PRECISATO inoltre che l'Amministrazione si riserva di verificare, entro il 30 settembre 2012, il gettito stimato IMU iscritto nel Bilancio di Previsione 2012 con il gettito della prima rata al fine di valutare l'opportunità di modificare sia le aliquote sia la detrazione del tributo così come previsto dal comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214), così come modificato dall'art.4, comma 5-lett. i, del D.L. 2.3.2012, n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;

RICHIAMATO l'art. 15 del Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 48 del 08.04.2004 che così recita:  
*“Gli eventuali emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Municipale devono essere presentati da parte dei membri del Consiglio Comunale almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'approvazione del bilancio. Gli emendamenti, che devono essere presentati in forma scritta, sono sottoposti all'esame del Consiglio Comunale solo se non determinano squilibri di bilancio e risultino muniti del parere del Collegio dei Revisori e del responsabile del servizio finanziario.*

*La presenza di emendamenti deve essere comunicata ai consiglieri comunali entro il termine previsto dallo Statuto per il deposito degli atti di competenza consiliare”;*

VISTO l'emendamento proposto dal Gruppo Consiliare del PD, parte integrante e sostanziale del presente atto, ricevuto in data 18.05 u.s., prot. n. 001/16880, in cui viene proposto di applicare l'aliquota IMU allo 0,4% all'abitazione principale di provenienza *“ai cittadini che lasciano la propria abitazione libera per trasferirsi in una residenza Sociale assistita (o equivalente) nella quale trasferiscono la Residenza”;*

VISTO che, con la votazione di cui sopra, l'emendamento è stato integralmente accolto;

RICHIAMATA la Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012;

VISTO il parere favorevole del Dirigente responsabile del servizio finanziario e del Collegio dei Revisori, parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto il presente emendamento non determina squilibri di bilancio;

DATO ATTO della decisione di avvalersi della facoltà di approvare il Regolamento comunale di applicazione dell'IMU entro il 30 settembre 2012 così come disposto dall'art. 4, comma 5-lett. i, del D.L. 2.3.2012, n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art. 49 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4 lett. d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con 13 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli e Mari del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

- Aliquota di base (ordinaria) nella misura dello 1 per cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,50 per cento;

- abitazione principale del soggetto passivo, ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente al proprio nucleo familiare in cui è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70 e L. 138/2001, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70 e L. 95/2006, a condizione che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compresa in una delle categorie catastali tra A2 e A7, sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti del nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale (non si considera l'eventuale possesso di eventuali pertinenze all'abitazione principale): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (precisando che per anziano si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. n. 382/70 e L. n. 138/2001,

oppure sordomuta ai sensi delle L. n. 381/70 e L. n. 95/2006): aliquota nella misura dello 0,40 per cento;

- abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98 nella misura dello 0,76 per cento;

- abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;

- abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota nella misura dell'1,06 per cento;

- fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133 (D/10), aliquota nella misura dello 0,20 per cento;

- 2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
- 3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate;
- 4) di dare atto altresì :
  - che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abituamente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

- 5) di verificare, entro il 30 settembre 2012, il gettito stimato IMU iscritto nel Bilancio di Previsione 2012 con il gettito della prima rata al fine di valutare l'opportunità di modificare sia le aliquote sia la detrazione del tributo così come previsto dal comma 12-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.214), così come modificato dall'art. 4, comma 5 - lett. i, del D.L. 2.3.2012, n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;
- 6) di avvalersi della facoltà di approvare il Regolamento comunale di applicazione dell'IMU entro il 30 settembre 2012 così come disposto dall'art.4, comma 5 - lett. i, del D.L. 2.3.2012, n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44;
- 7) di provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 2.3.2012, n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, entro 30 giorni dalla sua approvazione ad inviare la presente delibera al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

Successivamente, con 13 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli e Mari del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

IL PRESIDENTE  
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 11 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori

-----  
La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 11 giugno 2012

L'Istruttore Amministrativo  
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 11 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Mori